

CRITERI PER ORDINARE LE DOMANDE E FORMARE LE GRADUATORIE

DOMANDE DI TRASFERIMENTO TRA SCUOLE D'INFANZIA

Le domande di trasferimento, relative a bambini già frequentanti una scuola d'infanzia nell'anno scolastico 2021/2022, hanno la precedenza nella formulazione delle graduatorie rispetto alle nuove domande di iscrizione.

Sono considerate domande di trasferimento solo quelle riguardanti bambini residenti, o che prenderanno la residenza nel Comune di Bologna con almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale anch'esso residente insieme al bambino a Bologna, **e relative a scuole del proprio bacino di residenza**, esclusivamente nei seguenti casi:

- bambino frequentante nell'anno scolastico 2021/2022 una scuola d'infanzia comunale / statale / privata convenzionata nei posti inseriti a bando, in bacino diverso da quello di residenza;
- cambio di residenza da altra città, da altro quartiere di Bologna, o da altro bacino dello stesso Quartiere, già avvenuto o da effettuarsi entro l'inizio dell'anno scolastico in questione;
- bambino frequentante una scuola d'infanzia privata convenzionata, già presente nella lista d'attesa dell'anno scolastico 2021/2022 alla data del 30 settembre 2021, purché non come "anticipatario".

Tutte le altre tipologie di domande di **cambio scuola** sono trattate come nuove domande d'iscrizione alla scuola d'infanzia.

Le domande di trasferimento vengono fra loro ordinate in base ai medesimi criteri previsti per le nuove domande di iscrizione, come di seguito descritti.

N.B.: La domanda di trasferimento o di cambio scuola (per i bambini che frequentano a Bologna una scuola d'infanzia comunale, statale o privata convenzionata nei posti in bando) se accolta, rende automatica la dimissione dalla scuola precedentemente frequentata. Non è pertanto consentita la rinuncia in caso di ammissione nella nuova scuola.

DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE

Le domande pervenute sono inserite in graduatoria in base a **CRITERI** di precedenza che, in ordine di priorità, sono i seguenti:

1. bambini in situazione di **disabilità** certificata dal competente servizio AUSL, anche se non residenti nel Comune di Bologna. Le Certificazioni di Integrazione Scolastica - C.I.S. e il Certificato di Disabilità ex L. 104/92, rilasciati dalla Commissione Legale competente, devono essere consegnati al Servizio Educativo Scolastico di Quartiere entro la scadenza del bando;
2. bambini in situazione di particolare **disagio sociale** segnalati dall'area Welfare e promozione del benessere di Comunità, anche se non residenti nel Comune di Bologna. La relativa comunicazione viene trasmessa direttamente dal Servizio Sociale Territoriale al Servizio Educativo Scolastico del Quartiere, secondo i vigenti protocolli interni al Comune;
3. bambini residenti nel Comune di Bologna con un **solo genitore**, esclusivamente nei seguenti casi:
 - un solo genitore ha riconosciuto il bambino,
 - un genitore è deceduto,
 - un genitore è detenuto in carcere (la relativa documentazione va presentata al Servizio Educativo Scolastico del Quartiere di residenza entro la scadenza del bando),
 - un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (la relativa documentazione va presentata al Servizio Educativo Scolastico del Quartiere di residenza entro la scadenza del bando),

- un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata);
- 4. bambini residenti nel Comune di Bologna, conviventi con un **fratello/sorella disabile** ai sensi della L.104/92 e/o con un **genitore con disabilità grave** ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.104/92 o con **invalidità pari o superiore al 66%** comprovata dal certificato di invalidità (da presentare al Servizio Educativo Scolastico di Quartiere entro la scadenza del bando);
- 5. bambini con residenza anagrafica nello **stesso bacino** di utenza della scuola richiesta;
- 6. bambini con residenza anagrafica in un altro bacino di utenza rispetto a quello della scuola richiesta, ma nello **stesso Quartiere**;
- 7. bambini con residenza anagrafica in un altro Quartiere rispetto a quello della scuola richiesta, ma all'interno del **Comune di Bologna**;
- 8. bambini con residenza anagrafica in un altro Comune.

In fase di attribuzione del posto alla scuola d'infanzia, per i bambini che rientrano nei casi 1 e 2, il Direttore di Quartiere si riserva di valutare, di concerto con i dirigenti scolastici e i competenti servizi, la scelta della scuola d'infanzia tenendo conto sia della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino e del gruppo in cui sarà inserito.

Fratelli nel plesso per bambini residenti fuori bacino

Sono equiparati ai bambini residenti nel bacino di utenza della scuola richiesta i bambini residenti in altro bacino d'utenza purché residenti a Bologna, se un **fratello/sorella** continuerà a frequentare nell'anno scolastico 2022/2023 la scuola d'infanzia, il nido o la scuola primaria **nel plesso** richiesto o nel **plesso adiacente** o viene iscritto alla scuola primaria nel plesso adiacente. Quest'ultimo criterio viene attribuito solo dopo verifica, da parte degli uffici di quartiere, dell'avvenuta ammissione del fratello/sorella alla scuola primaria. La definizione delle scuole considerate adiacenti viene deliberata dai singoli Consigli di Quartiere ed è specificata nell'"Elenco delle scuole dell'infanzia" riportato nell'opuscolo "Scuole d'Infanzia - Informazioni per iscrizioni/trasferimenti A.S. 2022/2023".

Bambini con residenza anagrafica in altro Quartiere

In relazione all'andamento in crescita dell'utenza potenziale del **bacino Bolognina** del Quartiere Navile, viene riconosciuta ai bambini ivi residenti una precedenza per l'ammissione alle scuole dell'infanzia del bacino "Fiera" del Quartiere San Donato-San Vitale: **"Gioannetti", "Rocca", e "Balù"** rispetto ai bambini residenti in altri Quartieri o altri bacini del Quartiere Navile, comunque in subordine alla precedenza riconosciuta dal criterio di "bacino" ed "altro bacino" attribuito ai soli residenti del Quartiere San Donato-San Vitale.

All'interno di ciascuno dei suddetti criteri di precedenza, le domande sono ordinate in base all'**anno di nascita**, a partire dai bambini che compiono il 5° anno di età (poi il 4° anno, poi il 3° anno) entro il 31 dicembre 2022.

All'interno di ogni criterio e di ogni fascia di età (5, 4, 3 anni) le domande sono ordinate in base ai seguenti **SUB-CRITERI** riferibili alle condizioni di lavoro o di studio:

- A. Entrambi i genitori lavorano
- B. Un genitore lavora e un genitore studia
- C. Entrambi i genitori studiano
- D. Un solo genitore lavora
- E. Un solo genitore studia
- F. Nessun genitore lavora o studia

La dichiarazione relativa alla **condizione lavorativa o di studio** viene sottoposta alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente.

Si considera lavoratore chi rientra in una delle seguenti tipologie:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato,
- lavoratore dipendente a tempo determinato,
- lavoratore autonomo anche occasionale / libero professionista,
- lavoratore destinatario di trattamento di integrazione salariale o ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni).

Viene equiparata al **lavoro** l'iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per assolvere all'obbligo scolastico e formativo e comunque fino al conseguimento del 1° diploma di scuola secondaria di secondo grado (L. 53/2003 e Decreti attuativi), scuole di specializzazione, tirocini/praticantati abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali, dottorati e assegni di ricerca.

Si considera, ai fini dell'ordinamento in graduatoria, quale condizione di **studio** di un genitore l'iscrizione ai corsi, diversi da quelli equiparati al lavoro, di scuole pubbliche, paritarie o legalmente riconosciute, università (laurea triennale, laurea specialistica, laurea secondo i vecchi ordinamenti, limitatamente alla prima laurea e in ogni caso non oltre il secondo anno fuori corso), master universitari di 1° e 2° livello (di cui al decreto n. 270/2004 del MIUR) tirocini praticantati non abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali. Sono equiparate allo studio le borse lavoro e servizio civile, se la durata residua al momento della domanda è di almeno un anno.

Il possesso del requisito "fratello nel plesso" in aggiunta alla condizione lavorativa di almeno un genitore comporta l'equiparazione al sub-criterio "A. entrambi i genitori lavorano".

A parità anche dei requisiti lavorativi, le domande verranno ulteriormente ordinate come segue:

- I. bambini con **fratello/sorella** che continuerà a frequentare nell'anno scolastico seguente la scuola d'infanzia, il nido o la scuola primaria **nel plesso richiesto o nel plesso adiacente** o che viene iscritto alla scuola primaria nel plesso adiacente. L'attribuzione di quest'ultimo sub-criterio avverrà solo dopo verifica dell'avvenuta ammissione del fratello/sorella alla scuola primaria. La definizione delle scuole considerate adiacenti viene deliberata dai singoli Consigli di Quartiere ed è specificata nell' "Elenco delle scuole dell'infanzia" riportato nell'opuscolo "Scuole d'Infanzia – Informazioni per iscrizioni/trasferimenti A.S. 2022/2023;
- II. famiglia con **gemelli e/o fratelli/sorelle** in età prevista per l'iscrizione alla scuola d'infanzia per i quali si presenta la domanda di iscrizione (questo non comporta l'automatico inserimento dei gemelli/fratelli nella stessa scuola, poiché dipende dal numero di posti disponibili);
- III. famiglia con un **numero di figli pari o maggiore di 2**, con età inferiore a 14 anni, in ordine decrescente rispetto al numero di figli;
- IV. **bambini provenienti da un nido** d'infanzia presente all'interno dello **stesso plesso** scolastico della scuola d'infanzia per cui si fa richiesta, come da elenco a pag. 25 dell'opuscolo "Scuole d'Infanzia – Informazioni per iscrizioni/trasferimenti A.S. 2022/2023; ciò al fine di riconoscere una consuetudine nella frequenza degli spazi già condivisi e accomunati da alcune esperienze progettuali educative condivise;
- V. **bambini provenienti da un nido** d'infanzia o da altro servizio educativo comunale o privato, purché autorizzato al funzionamento a norma della Legge Regionale n. 19/2016, o di altre normative regionali equivalenti;
- VI. **vicinanza della scuola alla sede effettiva di lavoro** di almeno un genitore (solo se la richiesta è per scuola fuori bacino di utenza);
- VII. **effettiva appartenenza** (quindi non attribuita tramite equiparazione) **al bacino d'utenza**;
- VIII. **effettiva condizione lavorativa e/o di studio di entrambi i genitori** (quindi non

attribuita tramite equiparazione);

- IX. **data di nascita:** a parità di tutti i requisiti sopra indicati e in relazione all'organizzazione delle sezioni (omogenee o eterogenee) si utilizza come criterio prioritario la data di nascita, dando priorità ai bambini più grandi di età. In caso di data di nascita uguale, il criterio di precedenza è individuato nell'ordine crescente del numero di matricola anagrafica.

Le **domande pervenute entro i termini di scadenza del bando** sono inserite in graduatoria andando a costituire un 1° scaglione.

DOMANDE FUORI TERMINE

Le **domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando** sono inserite in scaglioni successivi al primo, con le seguenti modalità:

- le domande pervenute dopo la scadenza del bando ma entro il 2 giugno fanno parte del 2° scaglione, vengono elaborate nella graduatoria del mese di giugno e ordinate con gli stessi criteri e sub-criteri sopra descritti, ma in coda a quelle del 1° scaglione, pervenute entro i termini del bando;
- le domande pervenute dal 3 giugno al 18 agosto fanno parte del 3° scaglione, vengono elaborate nella graduatoria di fine agosto e ordinate in base ai medesimi criteri e sub-criteri sopra descritti, ma in coda a quelle del 2° scaglione;
- le domande pervenute oltre il 18 agosto fanno parte del 4° scaglione, vengono elaborate a partire dalla graduatoria del mese di settembre e ordinate in coda a quelle del 1°, 2° e 3° scaglione, esclusivamente in ordine cronologico in base alla data e ora di invio della domanda, senza applicazione di altri criteri tranne la distinzione tra residenti nel Comune di Bologna, che hanno la precedenza, e residenti in altri Comuni.

POLI PER L'INFANZIA

La normativa nazionale (Legge 107/2015 e D.Lgs. 65/2017), che disciplina il sistema integrato di educazione e d'istruzione dalla nascita fino a sei anni, oltre che la normativa regionale in materia di servizi educativi, prevede la possibilità di attivare Poli per l'infanzia. Tali Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. All'interno di questa cornice normativa vengono confermati i Poli per l'Infanzia, di seguito indicati, che coinvolgono un nido e una scuola d'infanzia, che, a partire da un progetto condiviso, fermo restando le specificità delle due differenti offerte educative e formative di nido e scuola d'infanzia, si caratterizzano per il valore della continuità del progetto pedagogico e dell'offerta educativa.

Tali sperimentazioni, adeguatamente sostenute sul piano pedagogico, prevedono, all'interno di strutture con una capienza adeguata, l'applicazione di un criterio di precedenza nell'accesso alla scuola d'infanzia, che assicura su richiesta dei genitori, la permanenza dei bambini provenienti dal nido del medesimo polo per l'intero ciclo.

Ai fini dell'iscrizione al prossimo anno scolastico 2022/23 sono confermati i seguenti Poli per l'infanzia già attivi nel corrente anno scolastico:

- 1) **Nido "Il Cavallino a dondolo" - Scuola d'infanzia "Al Cinema!"** (gestiti dalla Fondazione Gualandi)
- 2) **Nido "Tovaglie" - Scuola d'Infanzia "Padiglione"**
- 3) **Nidi "Cavina"/"Bruco Rosa" – Scuole d'Infanzia "Giuseppe Dozza"/"Dall'Olio"**

Pertanto ai bambini frequentanti uno dei Nidi sopraindicati viene garantito l'accesso alla Scuola d'infanzia del medesimo Polo. A tal fine è necessario comunque presentare domanda di iscrizione alla scuola d'infanzia del medesimo Polo.

Per il Polo d'Infanzia n.3), costituito da due Nidi e due Scuole d'Infanzia, per avere la garanzia della continuità è necessario indicare nella domanda entrambe le scuole d'infanzia in ordine di preferenza. In caso di posti insufficienti nella struttura

corrispondente alla prima delle due suddette preferenze, vengono applicati i criteri e subcriteri di ordinamento e l'ammissione potrà avvenire nell'altra struttura. In caso di indicazione nella domanda di una sola delle due scuole d'infanzia, non essendo possibile garantire l'accesso, è opportuno indicare tra le preferenze ulteriori scuole d'infanzia.

ESPERIENZE 0 – 6 ANNI

Nel quadro della suddetta cornice normativa sono, inoltre, individuate le seguenti Esperienze 0-6 anni che coinvolgono nidi e scuole dell'infanzia attigui, caratterizzati da esperienze educative significativamente integrate:

- Nido "Pezzoli" - Scuola d'Infanzia "Pezzoli"

Per l'ammissione alla scuola d'infanzia "Pezzoli" è attribuito un requisito di precedenza alle domande di iscrizione dei bambini frequentanti il Nido "Pezzoli", residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino a Bologna;

- Nido "Roselle" - Scuola d'Infanzia "Roselle"

Relativamente al nido "Roselle" e alla scuola d'infanzia "Roselle" proseguirà l'"Esperienza 0-6 anni" avviata nell'anno scolastico 2021/2022, anche se nell'anno scolastico 2022/2023 potranno essere accolti nella scuola d'infanzia Roselle solo bambini di 4 e 5 anni.

- Nido a part-time "Il Monello" - scuola d'infanzia "Il Monello"

Per l'ammissione alla scuola d'infanzia "Il Monello" è attribuito un requisito di precedenza alle domande di iscrizione dei bambini frequentanti il Nido "Il Monello", residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino a Bologna, esclusivamente nel caso in cui la scuola d'infanzia Il Monello sia indicata nella domanda come prima scelta in ordine di preferenza.

In tali strutture viene quindi riconosciuto un criterio di precedenza ma non è garantita la continuità per tutto il percorso educativo. Pertanto, in caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili nelle suddette scuole d'infanzia, le domande saranno ordinate in base ai medesimi criteri e sub-criteri sopraindicati al paragrafo "CRITERI PER ORDINARE LE DOMANDE E FORMARE LE GRADUATORIE".

In prospettiva, in linea con quanto previsto nel regolamento comunale della scuola d'infanzia, potranno essere individuati ulteriori Poli per l'Infanzia, che non incidono sui criteri di accesso per l'anno scolastico 2022/2023, oggetto del presente bando.

In particolare, nell'ambito del complesso scolastico costituito dal nido Alpi e dalla scuola d'infanzia Baroncini è in corso lo studio di fattibilità per l'attivazione di un Polo 1/6 che già dal prossimo anno scolastico potrebbe caratterizzare l'offerta formativa della scuola.

DEROGHE

In via eccezionale, a fronte di particolari situazioni debitamente documentate relative a singoli nuclei familiari e/o a specifiche situazioni inerenti il rapporto domanda/offerta rispetto a singoli plessi scolastici, il Direttore di Quartiere può assumere determinazioni motivate in deroga ai criteri di precedenza sovraesposti.

BAMBINI ANTICIPATARI - NATI DALL' 1/1/2020 AL 30/04/2020

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 che definisce i criteri generali per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, l'ammissione dei bambini che compiono i tre anni dal 01/01/2023 al 30/04/2023 alla frequenza anticipata delle scuole d'infanzia è subordinata alla presenza dei seguenti elementi: la disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; la valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza; la disponibilità – ove siano verificate le condizioni precedenti – dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa.

L'elenco delle scuole valutate idonee sul piano organizzativo all'accoglienza dei bambini "anticipatari" è riportato nell'opuscolo "Scuole d'Infanzia – Informazioni per iscrizioni/trasferimenti A.S. 2022/2023", a pag.24.

Le domande di iscrizione di bambini anticipatari vengono elaborate a partire dalla graduatoria del mese di giugno, sempre in coda alle domande dei bambini in età ordinaria, anche se non residenti e/o pervenute fuori termine.

Tali domande sono ordinate secondo gli stessi criteri e sub-criteri utilizzati per ordinare le domande di iscrizione dei bambini in età ordinaria, fatta eccezione esclusivamente per il criterio di precedenza rappresentato dall'anno di nascita del bambino "All'interno di ciascuno dei suddetti criteri di precedenza, le domande sono ordinate in base all'anno di nascita, a partire dai bambini che compiono il 5° anno di età (poi il 4° anno, poi il 3° anno) entro il 31 dicembre 2022" che viene sostituito dal mese di nascita: "All'interno di ciascuno dei suddetti criteri di precedenza, le domande sono ordinate in base al mese di nascita, a partire dai bambini che compiono il 3° anno di età entro gennaio, poi entro febbraio, poi entro marzo, poi entro aprile 2023".

RESIDENZA

Nell'ordinamento delle domande, sia per le domande di trasferimento che per le domande di iscrizione, il requisito della residenza nel Comune di Bologna deve riguardare il bambino ed almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale, anch'esso residente a Bologna nello stesso nucleo familiare del bambino, fatte salve le equiparazioni previste a pag. 3 dell'opuscolo "Scuole d'Infanzia – Informazioni per iscrizioni/trasferimenti A.S. 2022/2023".

Le domande di iscrizione di bambini non residenti nel Comune di Bologna (non rientranti nei casi previsti dai CRITERI 1. e 2.) vengono elaborate a partire dalla graduatoria del mese di giugno; sono ordinate secondo gli stessi criteri utilizzati per ordinare le domande di iscrizione dei bambini residenti e inserite in coda alle domande dei residenti, anche di quelle fuori termine.

PREFERENZE

Nel modulo di domanda on-line devono essere indicate, in ordine di preferenza, le scuole d'infanzia richieste, fino ad un massimo di 8 preferenze.

Successivamente, nel caso in cui la domanda resti in lista di attesa, è possibile:

- rinunciare a una o più preferenze, senza modificarne l'ordine,
- aggiungere ulteriori preferenze, senza limite di numero, in coda a quelle già espresse.

L'ammissione avviene solo in una scuola fra quelle indicate, seguendo l'ordine dalla prima all'ultima preferenza. È opportuno, pertanto, indicare nell'ordine di priorità solo scuole che si intende frequentare in caso di ammissione, poiché, in base alla disponibilità di posti e all'ordine di preferenza, il bambino potrà essere ammesso anche nell'ultima scuola indicata.

Le integrazioni di preferenza espresse successivamente alla presentazione della domanda verranno considerate a partire dalla prima graduatoria utile successiva alla loro presentazione e ordinate in coda alle preferenze espresse al momento della domanda e alle altre domande già in lista di attesa per le stesse strutture.

MODIFICHE DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti richiesti nel bando deve essere riferito alla scadenza del bando stesso. E' possibile tuttavia accogliere, anche dopo la scadenza del bando, modifiche dei requisiti dichiarati nella domanda, presentando un'autocertificazione ed eventuali documenti (es.: attestazione nuovo lavoro) al Servizio Educativo Scolastico del Quartiere di residenza allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

Le modifiche dei requisiti valutate positivamente dal Direttore di Quartiere e pervenute **entro il 3 marzo** saranno considerate nella prima graduatoria; quelle pervenute **dal 4 marzo al 2 giugno**, saranno considerate nella graduatoria del mese di giugno; quelle pervenute **dal 3 giugno al 18 agosto**, saranno considerate nella graduatoria del mese di agosto.

Dopo il 18 agosto non saranno accolte ulteriori modifiche di requisiti.

GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA

Le graduatorie vengono formulate per singola scuola sulla base delle preferenze espresse. L'ordine delle preferenze, a graduatoria pubblicata, è vincolante.

Per le ammissioni si procede in ordine di preferenza a partire dalla prima e viene attribuito il posto se la posizione in graduatoria lo consente in base al numero dei posti disponibili (es. il sistema informatico esamina la prima scuola indicata, se la posizione in graduatoria è all'interno del numero di posti disponibili il bambino viene ammesso, se non lo è, il sistema informatico esamina la seconda preferenza e così via fino ad esaurimento dell'elenco di preferenze).

La domanda resta in lista di attesa se non si riscontra la possibilità dell'ammissione in relazione al numero dei posti e alla posizione in graduatoria su tutte le preferenze espresse.

Con Determina Dirigenziale del Direttore di Quartiere, verificata la completezza e la regolarità delle domande, vengono approvate:

- la graduatoria delle domande ammesse,
- la lista di attesa delle domande non ammesse.

L'esito della domanda d'iscrizione verrà comunicato ai genitori solo tramite e-mail.

Comunicazioni successive conterranno le informazioni necessarie per l'inizio della frequenza.

Nel portale di **Scuole online** del Comune di Bologna:

<http://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2/> sarà possibile consultare, dopo ciascuna elaborazione di graduatoria, l'elenco delle scuole senza lista d'attesa.

Le domande di **trasferimento e di cambio scuola non soddisfatte** restano in lista d'attesa fino alla graduatoria di agosto, successivamente saranno considerate decadute d'ufficio.

Le sole domande di trasferimento e di cambio scuola motivate dal **cambio di residenza** da altri quartieri o da altre città permangono in lista d'attesa, salvo eventuale ammissione, fino all'ultima elaborazione (mese di gennaio 2023).

In caso di ammissione si attiva automaticamente la chiusura del posto nella scuola precedentemente frequentata. Pertanto non è consentita la rinuncia all'assegnazione.

I bambini non residenti nel Comune di Bologna che restano in lista di attesa e che, dopo verifica con i soggetti gestori interessati, risultino ammessi ad una scuola d'infanzia del loro comune di residenza rimangono in lista di attesa fino alla graduatoria del mese di agosto; successivamente tali domande saranno considerate decadute d'ufficio.

Le domande di iscrizione o di trasferimento dei **bambini ammessi o già frequentanti una scuola d'infanzia privata convenzionata** rimangono in lista d'attesa fino al 30 settembre; successivamente saranno considerate decadute d'ufficio, ad eccezione del cambio di residenza da altre città o tra quartieri cittadini.

Nel caso in cui sussista una **doppia ammissione** a una scuola comunale/statale e a una scuola privata convenzionata o a una scuola ubicata nei comuni della Provincia di Bologna, il genitore riceverà apposita comunicazione in cui gli sarà richiesto di scegliere tra una delle due ammissioni entro 15 giorni dalla data scritta nella comunicazione.

Ciò al fine di consentire l'ammissione di altri bambini, ancora in lista d'attesa, nel posto liberato dalla rinuncia.

Il Quartiere provvederà a verificare con il gestore dell'altra scuola (scuola privata convenzionata, comune/istituto della provincia) il superamento della doppia ammissione

nei termini indicati. Oltre tale termine, in caso di mancata risposta del genitore, l'ammissione alla scuola d'infanzia comunale/statale decadrà d'ufficio.

Le domande di iscrizione come **anticipatori** di bambini già iscritti al nido per l'a.e. 2021/22 che restano in lista d'attesa alla scuola d'infanzia per l'a.s. 2022/23, dopo il 30 settembre 2022 sono considerate decadute d'ufficio.

ASSENZE SUPERIORI A 30 GIORNI CONSECUTIVI

Dopo l'ammissione, il Quartiere, previo avviso al genitore, procede alle dimissioni d'ufficio dei bambini che siano stati assenti per 30 giorni consecutivi. Eventuali deroghe per assenze più lunghe possono essere concesse solo a fronte di documentati gravi problemi di salute o familiari.

RINUNCE

Per le domande di "trasferimento" o "cambio scuola" (di bambini che frequentano a Bologna una scuola d'infanzia comunale, statale o privata convenzionata nei posti in bando) in caso di ammissione non è consentita la rinuncia alla scuola assegnata.

Per le domande di nuova iscrizione è consentito presentare **solo una rinuncia** all'assegnazione per rimanere in lista d'attesa per le altre preferenze, la seconda rinuncia comporta la cancellazione della domanda d'iscrizione, salvo per i casi di cambio di residenza.

La rinuncia all'ammissione alla scuola assegnata consente di permanere in lista di attesa per le altre preferenze espresse solo se viene presentata **entro 15 giorni** dalla data dell'e-mail di ammissione.

In caso di rinuncia al posto assegnato presentata oltre i termini sopra definiti, la domanda è collocata in lista di attesa, ordinata fra le domande pervenute oltre i termini del bando, in base alla data di arrivo della rinuncia stessa. Unica eccezione rispetto ai termini sopra indicati è data dalla rinuncia all'ammissione motivata da un cambio di residenza, che può avvenire in qualsiasi momento.

Nel caso di rinuncia all'ammissione, non sarà più possibile integrare la domanda con ulteriori preferenze, tranne in caso di cambio di residenza.

Il modulo per presentare la rinuncia all'ammissione o alla domanda di iscrizione è reperibile nella sezione "Gestione delle domande - Rinunce" della seguente pagina:

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-scuole-infanzia-trasferimento>

e deve essere consegnato o inviato al Servizio Educativo Scolastico del Quartiere di residenza allegando la fotocopia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta.